

n. 7049/2011 RG



TRIBUNALE DI PADOVA

I SEZIONE CIVILE

Il Giudice Istruttore Maria Antonia Maiolino ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare promosso nel corso della causa n. 7049/2011

RG, promosso
Maurizio Bg. + 10, con l'avv. Massimiliano De Benetti
DA
C.A.S.O. it
RICORRENTI

NEI CONFRONTI DI

BANCA DEI COLLI EUGANEI – CREDITO COOPERATIVO –

LOZZO ATESTINO – SOCIETA' COOPERATIVA, con gli avv.ti

Gianluca Greggio e Lorenzo Pilon

- RESISTENTE -

Il Giudice Designato, letti atti ed esaminati i documenti,
premesse che gli attori hanno chiesto in via cautelare ex art. 2378/III c.c. la
sospensione della delibera della società adottata in data 17.4.2011, con cui
sono stati eletti gli attuali amministratori in carica nonché l'attuale collegio
dei sindaci; in via subordinata che ex art. 700 c.p.c. hanno chiesto sia
adottato "ogni più opportuno provvedimento d'urgenza" atto a "garantire
tutela ai diritti ed agli interessi illustrati in narrativa e ad assicurare
provvisoriamente gli effetti delle decisioni sul merito";

premessò che nel merito gli attori hanno chiesto l'annullamento della delibera 17.4.2011, con conseguente declaratoria di sua inefficacia;

premessò ancora che la società convenuta ha eccepito – tra le altre difese – il difetto di legittimazione attiva dei soci impugnanti, atteso che gli stessi non raggiungerebbero la soglia minima del 5% del capitale prescritta dall'art. 2377 c.c. quale limite all'impugnazione della delibera;

premessò che al riguardo gli attori hanno replicato in primo luogo che la società convenuta sarebbe una società con azioni diffuse tra il pubblico, cosicché sarebbe applicabile non la soglia del 5% bensì l'inferiore soglia dell'1%; in secondo luogo che due dei soci impugnanti sono anche gli amministratori sostituiti con la contestata delibera, portatori quindi di una autonoma legittimazione ad impugnare: ricostruzioni entrambe contestate dalla società convenuta;

rilevato che in tema di società cooperative (come va pacificamente riconosciuta la società convenuta) si applicano le disposizioni sulla società per azioni in quanto compatibili (art. 2519 c.c.);

rilevato ancora che in tema di società per azioni l'art. 2377 c.c. stabilisce che l'impugnazione della delibera della s.p.a. possa “essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre” (terzo comma);

rilevato che, sempre in tema di società per azioni, l'art. 2325bis c.c. stabilisce che “sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di

rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante”;

rilevato che – pacificamente escluso che la convenuta possa essere ritenuta società con azioni quotate in mercati regolamentati – resta da verificare se possa essere considerata ai fini della norma citata “società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante”, questione su cui – come anticipato – le parti hanno assunto posizioni contrapposte;

ritiene il Tribunale di dover chiarire sin d’ora che appare preferibile la tesi

per cui la società convenuta non possa essere ritenuta società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante;

ritenuto infatti che militino in tal senso le seguenti osservazioni:

- l’art. 111bis disp. att. c.c. stabilisce che la misura rilevante di cui all’art. 2325bis c.c. sia quella indicata dall’art. 116 TUF (d.gls n. 58/1998), che a sua volta rinvia alla disciplina introdotta dalla Consob con regolamento;
- il regolamento Consob 11971/1999 (e successive modifiche) definisce all’art. 2bis gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, escludendo al comma terzo che possano essere considerati tali “quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale”;
- seppure la dottrina tenda ad ammettere che anche le società cooperative possano in astratto essere ricondotte alla categoria delle società con azioni diffuse tra il pubblico, giacché la norma in esame viene ritenuta riferirsi non propriamente alle società per azioni, bensì

II CASO.it

- alle società con azioni e quindi anche alle società cooperative per azioni, lo stesso orientamento, proprio in considerazione dell'esclusione di cui al terzo comma del menzionato art. 2bis reg. Consob (c.d. regolamento emittenti), esclude che nella definizione possano rientrare quelle società per cui vigano limiti legali alla circolazione delle azioni;
- nel caso di specie senz'altro opera quanto meno il limite stabilito per le banche popolari dall'art. 30/VI TUB, di cui meglio si dirà *infra*;
 - il fatto che la società cooperativa in materia sia destinataria di una disciplina particolare è ulteriormente confermato anche dall'art. 2366 c.c., che – sempre in tema di s.p.a. – delinea il procedimento per la convocazione dell'assemblea, espressamente escludendo l'applicabilità della norma alle società cooperative;
 - limiti legali sono stabiliti in tema di cooperative in primo luogo ed in linea generale dall'art. 2525 c.c., che stabilisce al secondo comma che nessun socio possa avere una quota superiore a centomila euro, salve le deroghe consentite; in secondo luogo, dal menzionato art. 30 TUB (d.lgs 385/1993), che in tema di banche popolari conferma il limite “quantitativo” nella detenzione di azioni e richiama la necessità dell'approvazione del consiglio di amministrazione per l'ammissione del richiedente a socio;
 - nel caso di specie va ad abundantiam osservato come lo statuto della società convenuta non solo rispetti la normativa generale stabilita in punto circolazione delle azioni in tema di cooperative ed in particolare di cooperative bancarie (limite quantitativo all'art. 8/III

statuto sub doc. n. 9 attori), ma preveda ulteriori limitazioni a detta circolazione, laddove stabilisce all'art. 6 che possono essere ammessi a socio solo le persone che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della banca; all'art. 8 è altresì descritta la procedura di ammissione a socio, soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione; l'art. 13 condiziona all'autorizzazione del consiglio di amministrazione il trasferimento di azioni per atto tra vivi, che prima

di tutto pretenderà che l'aspirante acquirente presenti i requisiti di cui al citato art. 6; risultano in sostanza confermate una serie di limitazioni alla circolazione delle azioni;

ritenuto quindi che sulla base della sommaria valutazione compatibile con la

natura sommaria del procedimento, vada allo stato esclusa la legittimazione attiva dei soci istanti, cosicché resta da verificare se sussista la legittimazione dei signori ~~Massimo Togo~~ e ~~Ricco Simeola~~, quali ex amministratori della società;

ritenuto che la tesi proposta dagli istanti non sia allo stato convincente, giacché la delibera in esame non ha revocato i due amministratori, ma ha provveduto a nominare nuovi amministratori dopo che il precedente consiglio di amministrazione, tra cui i due amministratori citati, era venuto a scadenza, cosicché l'orientamento giurisprudenziale invocato non si attaglia alla fattispecie concreta;

ritenuto pertanto che non possa allo stato riconoscersi il *fumus boni juris* a sostegno della domanda cautelare proposta, dovendosi seriamente dubitare della legittimazione attiva degli attori;

ritenuto infine che alcuna cautela sia concedibile ai soci istanti neppure in forza dell'art. 700 c.p.c., invocato in via subordinata, atteso non solo il fatto che si tratta di un rimedio residuale mentre nel caso in esame opera il rimedio tipico della sospensione della delibera ex art. 2378 c.c., ma anche il fatto che nel caso di specie è l'azione di merito a risultare claudicante quanto ad un presupposto processuale, quindi detto vizio non può che riverberarsi su qualsiasi richiesta cautelare formulata;

ritenuto pertanto che la richiesta cautelare degli attori sia da rigettare;

ritenuto che la decisione sulle spese seguirà con la pronuncia di merito,

PQM

rigetta ogni istanza cautelare degli attori.

Spese alla pronuncia definitiva.

Si comunichi.

Padova, 10.1.2012

Il G.I.

Maria Antonia Maiolino